

partecipavano alle sue opinioni politiche. » Io voto, disse egli, contra tutta la legge, perchè fu presentata sotto l'influenza di una terribile catastrofe, e deliberata senza una discussione bene approfondita; perchè essa capovolge il sistema elettorale, favorisce il dispotismo ministeriale, viola l'egualanza dei diritti e la carta, cui ancora prepara funesti attentati; perchè in fine essa accelera il trionfo di un partito la cui violenza ha di già fatto sentire i mali annessi alla sua dominazione. » Nel 28 giugno successivo la legge delle elezioni passò alla camera dei pari colla maggioranza di ottantadue voti; e fu impugnata con minor ardore e meno oratori che non alla camera dei deputati; e nel 29 riportò la sanzione regia. Passiamo ora a farne conoscere le basi principali: l'articolo primo di quella legge creava in ciascun dipartimento un collegio elettorale di dipartimento e dei collegi elettorali di circondario, eccettuati i dipartimenti che all'epoca della legge 5 febbraio 1817 non aveano a nominare che un solo deputato, e quelli ove non esistevano più di trecento elettori. Il secondo articolo componeva i collegi di dipartimento degli elettori che pagavano maggior censo, in numero eguale al quarto della totalità degli elettori del dipartimento; esso attribuiva a que' collegi la nomina di centosettantadue deputati nuovi; nomina cui procederebbero per la sessione del 1820. In virtù dello stesso articolo, i collegi di circondario elettorali erano formati di tutti gli elettori aventi il loro domicilio politico in uno dei comuni che comprendevano la circoscrizione di ciascun circondario elettorale. Cotesti collegi nominavano i duecentocinquantotto deputati attuali: ognuno d'essi ne nominava uno; e ad essi pure apparteneva la nomina del quinto dei deputati attuali, la quale doveva essere rinnovata. Finalmente per lo stesso articolo i dipartimenti, che per le sessioni successive aveano a rinnovare i deputati, doveano nominarli interamente sulle basi stabilite dalla nuova legge. Prescriveva l'articolo terzo la lista degli elettori fosse affissa un mese prima dell'apri-
mento dei collegi elettorali. Per l'articolo settimo niuno poteva essere rieletto deputato se non ottenuto il terzo più uno dei voti della totalità dei membri del collegio, e la metà più uno dei suffragii emessi. Voleva l'articolo susseguente che i sotto prefetti non potessero venir nominati a deputati dai